



Comune di Porto Torres

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 65 del 12/04/2018

OGGETTO: Piano triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 - approvazione

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese aprile alle ore 12:50 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Sean Christian Wheeler	SINDACO	P
Marcello Zirulia	Assessore	P
Domenico Vargiu	Assessore	P
Cristina Biancu	Assessore	P
Alessandro Derudas	Assessore	P
Rosella Nuvoli	Assessore	A
Alessandra Vetrano	Assessore	A

Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzanti (art. 97, comma 4, lett. A. del D. Lgs 18.8.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariuccia Cossu

Il Presidente, il Sindaco Sean Christian Wheeler, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 07.06.1990;

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

- ♦ il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere **favorevole**;
- ♦ il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere **favorevole**;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**



Comune di Porto Torres

VISTA la proposta di deliberazione n. 411 del 03/04/2018, a firma dell'Assessore Domenico Vargiu predisposta dal Responsabile dell'Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali, con la quale si propone: *“Piano triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 - approvazione”*.

RILEVATO che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole del Dirigente dell'Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali, in ordine alla regolarità tecnica e del Dott. Franco Satta, Dirigente dell'Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale in ordine alla regolarità contabile;

CON voti unanimi, espressi per alzata di mano ,

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa a : “Piano triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 - approvazione”;

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, per la seguente motivazione: sussistendo ragioni di urgenza nell'attivare le procedure di reclutamento del personale.

Documenti Allegati:

Titolo

TESTO PROPOSTA FIRMATO
DIGITALMENTE
PARERE DI REGOLARITÀ
TECNICA
ESPRESSIONE PARERE DI
REGOLARITÀ CONTABILE

Impronta

DC0D51ED63C93F11C3B775845AC3DF353A217B31F3825315CB513
5163C8F3121
7DFCADEEBF1068733EC14E2BF9DA6B13A4318AA49F3B6F650F0C
1FB978F9308C
088A49863B73B4856544F17CF8691D249F7739CFACC58DA0718CE
4BA1AC778E8

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:

Il Sindaco

Firmato digitalmente da

SEAN CHRISTIAN WHEELER

O = non presente

C = IT

Signature date and time:

2018/04/13 09:25:54

Il Segretario Generale

COSSU MARIUC

2018.04.13 09:07:15

CN=COSSU MARIUCCIA

C=IT

O=non presente

2.5.4.5=IT.CSSMCC54L52I

RSA/1024 bits



Comune di Porto Torres

PROPOSTA di DELIBERAZIONE Giunta Comunale

Numero	Del	Ufficio Proponente
2018/411	03/04/2018	Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali Personale Gestione Contabile
Assessore: Domenico Vargiu		

OGGETTO:

Piano triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 - approvazione

Il Dirigente dell'Area AA.GG., personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali, su proposta dell'Assessore al personale

Premesso che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;

- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, il Piano triennale dei fabbisogni qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

Rilevato che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente che così si dettagliano:

- contenimento della spesa di personale;
- facoltà assunzionali a tempo indeterminato;
- lavoro flessibile;
- procedure di stabilizzazione;

Preso atto che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557- *quater*, della legge 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 5.775.023,49;

Considerato che il Comune, fin dal maggio 2013, ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 27 del d.l. 66/2014, integrativo dell'art. 7 del d.l. 35/2013;

Richiamato l'articolo 9, comma 1 quinquies, del Decreto legge del 24.06.2016, n. 113 “ [...] *In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, [...], gli enti territoriali, [...], non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. [...]*”;

Accertato che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2018, giusto decreto del ministero dell'interno del 09.02.2018, pubblicato in G.U. n. 38 del 15.02.2018;

Considerato che con deliberazione del 29.03.2018, n. 60, la Giunta Comunale ha approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e che pertanto solo dopo il rispetto degli adempimenti di cui all'art. 9 del d.l. n. 113/2016 sopra citati si potrà procedere con le assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Considerato che non sono ancora decorsi i termini per l'approvazione del rendiconto e del bilancio consolidato per l'anno 2017;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale del 30.01.2018, n. 19 è stato approvato il Piano degli obiettivi 2018/2020;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Richiamato l'art. 1, comma 508 della Legge n. 232 del 11.12.2016 *“Qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto”*;

Dato atto che a seguito della verifica effettuata in data 29.03.2018, attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (Bdap – Mop), si evince, relativamente agli spazi finanziari 2017, la non applicabilità della sanzione di cui al comma 508 dell'art. 1 della Legge 232/2016 con la seguente motivazione: *“l'ente ha beneficiato di spazi ma non li ha utilizzati”*;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 21 febbraio 2018 afferente la ricognizione annuale della presenza delle condizioni di eccedenza di personale per l'anno 2018, di cui all'art. 33 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, nella quale si dà atto che non si rilevano situazioni di eccedenza di personale rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'ente;

Considerato che la rideterminazione della dotazione organica è stata effettuata da ultimo con deliberazione n. 137 del 9.09.2016;

Richiamato il comma 3, art. 6 del d.lgs 165/2001 *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. [...]”*

Dato atto che la consistenza della dotazione organica *“di fatto”* alla data del 1 gennaio 2018, costituita dai dipendenti effettivamente in ruolo, è la seguente:

Categoria	Profili professionale	Unità	Totale
A	Operaio qualificato	2	5
	Operatore	1	
	Operatore - usciere custode	2	
B	Autista OO.II.	2	26
	Elettricista specializzato	1	
	Esecutore amministrativo	15	
	Esecutore centralinista	2	
	Operaio specializzato	6	
B3	Collaboratore autista scuolabus	2	17
	Collaboratore amministrativo	8	
	Collaboratore amministrativo contabile	6	
	Collaboratore tecnico	1	
C	Istruttore amministrativo contabile	4	48,5
	Istruttore amministrativo	21	
	Istruttore educatore	1	
	Istruttore geometra	6	

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

	Istruttore informatico	4,5	
	Istruttore tecnico	1	
	Istruttore vigilanza	11	
D	Istruttore direttivo - assistente sociale	6	34
	Istruttore direttivo - pedagista	1	
	Istruttore direttivo amministrativo	9	
	Istruttore direttivo contabile	7	
	Istruttore direttivo tecnico	7	
	Istruttore direttivo vigilanza	4	
D3	Comandante polizia locale	1	5
	Funzionario	2	
	Funzionario tecnico	1	
	Funzionario - avvocato	1	
DIR	Dirigente	4	4
	Totale	139,5	139,5

Attesa la necessità di procedere alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020,

Ritenuto di dover definire già in questa sede le modalità di copertura dei posti che si intendono coprire a tempo indeterminato;

Richiamata la sentenza n. 12559 della Cassazione civile, sezione lavoro, depositata il 18.05.2017, con la quale è stato ribadito che la mobilità ex art. 30 del d.Lgs n. 165/2001 rappresenta un obbligo per la pubblica amministrazione e che tale istituto è, pertanto, necessariamente propedeutico allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per ragioni di contenimento della spesa;

Richiamato l'art. 1, comma 1148 lett. a) della Legge 27.12.2017, n. 205 in materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, con il quale è disposto che l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018;

Richiamato l'art. 1, comma 47 della Legge 30.12.2004, n. 311 il quale prevede che “*in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a limitazioni*” affermando pertanto che la mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di un'unità di personale tra due distinti enti. La suddetta operazione infatti, essendo neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica, non ha incidenza, per il legislatore, sulle capacità assunzionali dell'ente ricevente, che continuano ad essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni avvenute nel corso dell'anno precedente (deliberazione Corte dei conti, sezione Piemonte n. 70/2016).

Ritenuto di poter ricondurre le linee di sviluppo della programmazione del personale per il triennio 2018/2020 ai seguenti elementi:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Anno 2018 (a partire dal mese di giugno)

Cat.	n. unità	Qualifica	Modalità di reclutamento
B	1	Esecutore amministrativo	Mobilità neutra ex art.1, co. 47 L. 311/2004
B3	1	Collaboratore amministrativo	Mobilità neutra ex art.1, co. 47 L. 311/2004
C part time 50%	2	Istruttore di vigilanza	Stabilizzazione ex art. 20 D.Lgs. 75/2017
C	3	Istruttore amministrativo contabile	Scorrimento graduatoria previa mobilità ex art. 30, co. 2 bis del D.Lgs 165/2001
C	1	Istruttore tecnico geometra	Scorrimento graduatoria previa mobilità ex art. 30, co. 2 bis del D.Lgs 165/2001
C	2	Istruttore amministrativo contabile	Mobilità neutra ex art.1, co. 47 L. 311/2004
C	1	Istruttore tecnico geometra	Mobilità neutra ex art.1, co. 47 L. 311/2004
C	1	Istruttore di vigilanza	Mobilità neutra ex art.1, co. 47 L. 311/2004
D	1	Istruttore direttivo tecnico	Scorrimento graduatoria previa mobilità ex art. 30, co. 2 bis del D.Lgs 165/2001
D	1	Istruttore direttivo amministrativo contabile	Procedura di selezione pubblica previa mobilità ex art. 30, co. 2 bis del D.Lgs 165/2001
Totale assunzioni	14		

Anno 2019:

Cat.	n. unità	Qualifica	Modalità di reclutamento
C	1	Istruttore amministrativo contabile	Procedura di selezione pubblica previa mobilità ex art. 30, co. 2 bis del D.Lgs 165/2001
C	1	Istruttore tecnico geometra	Procedura di selezione pubblica previa mobilità ex art. 30, co. 2 bis del D.Lgs 165/2001
D	1	Istruttore direttivo tecnico	Procedura di selezione pubblica previa mobilità ex art. 30, co. 2 bis del D.Lgs 165/2001
D	1	Istruttore direttivo amministrativo contabile	Procedura di selezione pubblica previa mobilità ex art. 30, co. 2 bis del D.Lgs 165/2001
Totale assunzioni	4		

Anno 2020:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Cat.	n. unità	Qualifica	Modalità di reclutamento
Totale assunzioni	0		

Richiamato il parere reso dall'organo di revisione contabile (Collegio dei Revisori dei conti) con nota prot. n. 11742 del 22.03.2018, ai sensi del comma 8 dell'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 il quale ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni vigenti con riferimento alla capacità assunzionale:

- art. 3, comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, con legge 114/2014, così come modificato dall'art 4, comma 3, della legge 125/2015 di conversione del decreto legge 78/2015, il quale prevede che negli anni 2014 e 2015 le Regioni e gli Enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'ottanta per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'ottanta per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;
- art. 1, comma 228, della legge 208/2015 il quale prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. [...]. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018;
- art. 22, comma 2 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, di modifica dell'art. 16 del decreto legge del 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 *“qualora il rapporto dipendenti - popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti - popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata al 75 nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. [...]”*;

Preso atto del decreto 10 aprile 2017 del Ministero dell'interno, pubblicato nella Gazzetta ufficiale - serie generale n. 94 del 22-04-2017 - *“Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019”*;

Rilevata la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del d.l. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo, sia ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

Vista la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: *come pronunciato dai magistrati*
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

contabili il riferimento “al triennio precedente” inserito nell’art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, il budget assunzionale di cui all’art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per l’intera annualità;

Ritenuto opportuno, sulla base delle predette indicazioni, procedere alla quantificazione del budget assunzionale definito come segue;

Budget annuale 2018 (competenza):

<i>Anno cessazione</i>	<i>Numero cessazioni</i>	<i>Cat. giuridica di accesso</i>	<i>Importo annuo</i>
2017	1	A	24.507,77
	2	B	51.974,91
	4	B3	109.742,33
	2	C	58.681,41
	2	D1	63.914,51
	1	D1 (polizia locale)	31.957,26
	1	D3	36.618,84
BUDGET 2018 (75% delle cessazioni altro personale 2017)			€ 259.079,81
BUDGET 2018 (100% delle cessazioni polizia locale 2017)			€ 31.957,26
TOTALE BUDGET 2018			€ 291.037,07

Budget annuale 2019:

<i>Anno cessazione</i>	<i>Numero cessazioni (attualmente previste)</i>	<i>Cat. giuridica di accesso</i>	<i>Importo annuo</i>
2018	1	B	25.987,45
	2	C	58.681,41
BUDGET 2019 (75% delle cessazioni altro personale 2018)			€ 63.501,65
TOTALE BUDGET 2019			€ 63.501,65

Atteso che, nel 2018, risultano ancora inutilizzati i seguenti resti della capacità assunzionale del triennio precedente (2015/2017 su cessazioni 2015/2016):

QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA NEGLI ANNI 2016 E 2017	€ 78.678,53
---	--------------------

Atteso che, per quanto riguarda il lavoro flessibile, l’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone “4-bis. All’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: “articolo 70, comma 1, del

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Richiamato il nuovo comma 2, dell'articolo 36, del d.lgs. 165/2001 – come modificato dall'art. 9 del d.lgs. 75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali.

Richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 21.02.2018, con la quale sono destinati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del C.d.S. delle sanzioni derivanti dalle violazioni dei limiti massimi di velocità accertate con dispositivi elettronici di rilevamento per il triennio 2018/2020;

Dato atto che con la deliberazione di cui sopra è stata destinata la somma complessiva di € 348.222,66 per assunzioni di vigili stagionali ex artt. 142 e 208 del d.lgs n. 285/1992, di cui € 120.540,22 nel 2018 € 113.841,22 nel 2019 e € 113.841,22 nel 2020;

Rilevata la seguente tabella riassuntiva:

Spesa complessiva lavoro flessibile anno 2009			€ 1.864.156,10
Spesa presunta programma lavoro flessibile anno 2018			
Unità tempo determinato	Categoria	Profilo	Spesa complessiva
n. unità variabili nel limite della spesa destinata	C	Istruttore di vigilanza (stagionali)	€ 120.540,22
1	C	Istruttore amministrativo	€ 29.340,70
1	D1	Istruttore direttivo amministrativo	€ 31.957,26
1	D1	Istruttore direttivo assistente sociale	€ 31.957,26
1	D1	Istruttore direttivo ex art. 90 D.Lgs. 267/2000	€ 31.957,26
Totale programma 2018			€ 245.752,27

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Spesa presunta programma lavoro flessibile anno 2019			
Unità tempo determinato	Categoria	Profilo	Spesa complessiva
n. unità variabili nel limite della spesa destinata	C	Istruttore di vigilanza (stagionali)	€ 113.841,22

Spesa presunta programma lavoro flessibile anno 2020			
Unità tempo determinato	Categoria	Profilo	Spesa complessiva
n. unità variabili nel limite della spesa destinata	C	Istruttore di vigilanza (stagionali)	€ 113.841,22

Dato atto che, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017, rubricato “*Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni*”, sulla base delle verifiche compiute dal Servizio Personale, risulta quanto segue:

- sono presenti n. 2 unità di personale in possesso dei requisiti previsti nel comma 1, dell'art. 20, d.lgs. 175/2017, per le quali l'Ente intende procedere, nel triennio 2018/2020, con le stabilizzazioni part time 50%, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, come delineato dal nuovo articolo 6, comma 2, del d.lgs. 165/2001;

Preso atto che il Piano triennale dei fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del Bilancio di previsione 2018/2020;

Dato atto che, questo ente:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell'anno 2017;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della L. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557- *quater* della legge 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dalla certificazione resa dal Dirigente responsabile del Servizio personale e dal Dirigente del Servizio finanziario;
- ha adottato, con deliberazione di Giunta Comunale del 31.03.2016, n. 50 il piano di azioni positive tendente ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne di cui all'articolo 48 del d.lgs. n. 198/2006 e che pertanto tale approvazione è intervenuta nell'arco dell'ultimo triennio;

Visto il d.lgs. 267/2000;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2018/2020, prevedendo:

Anno 2018 – tempo indeterminato (a partire dal mese di giugno)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Cat.	n. unità	Qualifica	Modalità di reclutamento
B	1	Esecutore amministrativo	Mobilità neutra ex art.1, co. 47 L. 311/2004
B3	1	Collaboratore amministrativo	Mobilità neutra ex art.1, co. 47 L. 311/2004
C part time 50%	2	Istruttore di vigilanza	Stabilizzazione ex art. 20 D. lgs. 75/2017
C	3	Istruttore amministrativo contabile	Scorrimento graduatoria previa mobilità ex art. 30, co. 2 bis del D.Lgs 165/2001
C	1	Istruttore tecnico geometra	Scorrimento graduatoria previa mobilità ex art. 30, co. 2 bis del D.Lgs 165/2001
C	2	Istruttore amministrativo contabile	Mobilità neutra ex art.1, co. 47 L. 311/2004
C	1	Istruttore tecnico geometra	Mobilità neutra ex art.1, co. 47 L. 311/2004
C	1	Istruttore di vigilanza	Mobilità neutra ex art.1, co. 47 L. 311/2004
D	1	Istruttore direttivo tecnico	Scorrimento graduatoria previa mobilità ex art. 30, co. 2 bis del D.Lgs 165/2001
D	1	Istruttore direttivo amministrativo contabile	Procedura di selezione pubblica previa mobilità ex art. 30, co. 2 bis del D.Lgs 165/2001
Totale assunzioni	14		

Anno 2018 - Lavoro flessibile:

Spesa complessiva lavoro flessibile anno 2009			€ 1.864.156,10
Spesa presunta programma lavoro flessibile anno 2018			
Unità tempo determinato	Categoria	Profilo	Spesa complessiva
n. unità variabili nel limite della spesa destinata	C	Istruttore di vigilanza (stagionali)	€ 120.540,22
1	C	Istruttore amministrativo	€ 29.340,70
1	D1	Istruttore direttivo amministrativo	€ 31.957,26
1	D1	Istruttore direttivo assistente sociale	€ 31.957,26
1	D1	Istruttore direttivo ex art. 90 D.Lgs. 267/2000	€ 31.957,26

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Totale programma 2018	€ 245.752,27
------------------------------	---------------------

Anno 2019 – tempo indeterminato:

Cat.	n. unità	Qualifica	Modalità di reclutamento
C	1	Istruttore amministrativo contabile	Procedura di selezione pubblica previa mobilità ex art. 30, co. 2 bis del D.Lgs 165/2001
C	1	Istruttore tecnico geometra	Procedura di selezione pubblica previa mobilità ex art. 30, co. 2 bis del D.Lgs 165/2001
D	1	Istruttore direttivo tecnico	Procedura di selezione pubblica previa mobilità ex art. 30, co. 2 bis del D.Lgs 165/2001
D	1	Istruttore direttivo amministrativo contabile	Procedura di selezione pubblica previa mobilità ex art. 30, co. 2 bis del D.Lgs 165/2001
Totale assunzioni	4		

Anno 2019 - Lavoro flessibile:

Spesa presunta programma lavoro flessibile anno 2019			
Unità tempo determinato	Categoria	Profilo	Spesa complessiva
n. unità variabili nel limite della spesa destinata	C	Istruttore di vigilanza (stagionali)	€ 113.841,22

Anno 2020 – tempo indeterminato:

Cat.	n. unità	Qualifica	Modalità di reclutamento
Totale assunzioni	0		

Anno 2020 - Lavoro flessibile:

Spesa presunta programma lavoro flessibile anno 2020			
Unità tempo determinato	Categoria	Profilo	Spesa complessiva
n. unità variabili nel limite della spesa destinata	C	Istruttore di vigilanza (stagionali)	€ 113.841,22

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

4. di dare atto che il Piano triennale dei fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2018/2020;
5. di riservarsi la facoltà di modificare in qualsiasi momento il piano approvato con il presente provvedimento, qualora si manifestassero esigenze organizzative differenti o a seguito dell'eventuale mutamento del quadro normativo di riferimento;
6. di informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione al Dipartimento per la Funzione Pubblica;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 sussistendo ragioni di urgenza nell'attivare le procedure di reclutamento del personale.

Il Dirigente dell'Area

dott. Flavio Cuccureddu

